

Il processo ordinario di cognizione

Introduzione

Benvenuti!

In questa lezione parleremo del processo ordinario di cognizione.

In particolare, analizzeremo le fasi che lo compongono, ossia:

- La fase introduttiva o preparatoria
- La fase istruttoria
- La fase decisoria

Bene, non ci resta che cominciare...

La fase introduttiva o preparatoria

La fase introduttiva è caratterizzata:

1. dalla **proposizione della domanda**
2. cui segue la **designazione del giudice istruttore**
3. e la **costituzione in giudizio delle parti**

L'atto di citazione

Ai sensi dell'art. 163 c.p.c. la domanda si propone con **citazione a comparire a udienza fissa**. L'**atto di citazione** deve contenere:

- l'indicazione del **tribunale** davanti al quale la domanda è proposta
 - delle **parti** (nome, cognome, residenza e codice fiscale) e delle persone che rispettivamente le rappresentano o le assistono
 - la determinazione della **cosa oggetto della domanda** (c.d. "*petitum*")
 - l'**esposizione dei fatti e degli elementi di diritto** che costituiscono le ragioni della domanda, con le relative conclusioni (c.d. "*causa petendi*")
-
- l'indicazione dei **mezzi di prova** di cui l'attore intende avvalersi
 - il **procuratore** e la **procura**, laddove già rilasciata
 - l'indicazione del **giorno dell'udienza di comparizione**
 - l'**invito al convenuto** a costituirsi nei termini indicati per non andare incontro alle decadenze previste agli artt. 38 e 167

L'atto di citazione è **sottoscritto** dalla parte, se sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore, ed è **consegnato all'ufficiale giudiziario**, che provvede alla notifica.

L'art. 163-bis prevede che tra la data di notifica della citazione e quella di udienza di comparizione debbano intercorrere **90 giorni** se il luogo di notificazione è in Italia, 150 giorni se è all'estero.

Nullità della citazione

La citazione è **nulla**:

- se è omesso o risulta incerto l'indicazione del tribunale e/o delle parti
- se manca l'indicazione della data dell'udienza di comparizione
- se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge
- se manca l'avvertimento sulle decadenze per l'ipotesi di costituzione tardiva del convenuto
- ovvero se non ci sia il riferimento al *petitum* e alla *causa petendi*

La nullità della citazione può essere **rilevata dal giudice qualora il convenuto non si costituisca in giudizio**. In tal caso il giudice ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. **La costituzione in giudizio del convenuto**, invece, **sana gli eventuali vizi della citazione**. In tal caso il giudice potrà ordinare l'integrazione della citazione carente dell'indicazione del *petitum* e/o della *causa petendi*. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti prima della rinnovazione o dell'integrazione.

La designazione del giudice istruttore

Il presidente del tribunale provvede con **decreto a designare il giudice istruttore** davanti al quale le parti sono tenute a comparire, sempre che non ritenga di provvedere egli stesso all'istruzione. Se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore designato non tiene udienza, la comparizione delle parti è rimandata d'ufficio all'udienza successiva. Il giudice designato sarà tenuto ad istruire la causa e potrà essere sostituito con decreto del presidente del tribunale solo nel caso di assoluto impedimento o di gravi esigenze di servizio

La costituzione in giudizio delle parti

La legge prevede termini e modalità diverse di costituzione in giudizio delle parti in lite.

L'**attore**, ai sensi dell'art. 165 c.p.c., deve costituirsi in **giudizio entro 10 giorni dalla notificazione della citazione al convenuto** (5 giorni nel caso di abbreviazione di termini) a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, **depositando in cancelleria la nota di iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo** contenente l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione.

Il **convenuto**, invece, a norma dell'art. 166 c.p.c., **deve costituirsi** a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, **almeno 20 giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nella citazione** (10 giorni prima nel caso di abbreviazione di termini), **depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente:**

- **la comparsa di risposta**
- **la copia della citazione notificata**
- **la procura**
- **e i documenti offerti in comunicazione**

La comparsa di risposta

La **comparsa di risposta** (art. 167 c.p.c.) è l'atto con cui il convenuto si costituisce in giudizio e nel quale propone tutte le sue difese, prendendo posizione sui fatti posti a fondamento della domanda attorea. I fatti non specificamente contestati potranno essere ritenuti dal giudice come esistenti, senza la necessità di acquisire mezzi di prova.

Il convenuto deve indicare:

- le proprie generalità
- il codice fiscale
- i mezzi di prova di cui vuole avvalersi
- e i documenti offerti in comunicazione

A pena di decadenza, deve proporre le eventuali domande riconvenzionali, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e deve inoltre dichiarare la volontà di chiamare in causa un terzo.

Il convenuto acquista la qualifica di **parte processuale** con la notifica della citazione.

Se nessuna delle parti si costituisce nei termini indicati, il processo **si estingue**, ex art. 307, **per inattività delle parti**.

La fase istruttoria

La **fase istruttoria** si svolge innanzi al giudice istruttore, il quale ha poteri di **direzione del procedimento e istruzione della causa**, provvedendo con **ordinanza** (salvo che la legge non disponga diversamente). Tali ordinanze non possono pregiudicare la decisione della causa. Esse, inoltre, possono essere revocate o modificate dal giudice che le ha emesse, sempre che non si tratti di ordinanze pronunciate su accordo delle parti, in materia della quale possono disporre: in questo caso per essere revocate sarà necessario l'accordo di tutte le parti. Parimenti, non sono modificabili, né revocabili le ordinanze dichiarate espressamente non impugnabili dalla legge e quelle per le quali la legge predisponga uno speciale mezzo di reclamo.

La fase istruttoria si distingue a sua volta in:

- **fase della trattazione**
- **e fase probatoria**

La fase della trattazione

La fase della trattazione ricomprende tutte le attività che vanno **dalla prima udienza fino al momento in cui la causa è rimessa al giudice monocratico (o al collegio) per la decisione**. La trattazione della causa è orale e se ne redige processo verbale.

Udienza di comparizione delle parti

Ai sensi dell'art. 183 c.p.c., **all'udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa**, il giudice istruttore **verifica anzitutto la regolarità del contraddittorio** e, quando occorre, **pronuncia i provvedimenti** di cui agli artt.:

- **102** c.p.c. (integrazione del contraddittorio per l'ipotesi di litisconsorzio necessario)
- **164** c.p.c. (rinnovazione o integrazione della citazione per nullità, inosservanza dei termini, mancanza dei requisiti essenziali di cui all'art. 163)
- **167** c.p.c. (integrazione della domanda riconvenzionale)
- **182** c.p.c. (assegnazione del termine nel caso di difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione, ovvero di un vizio che determini la nullità della procura al difensore)

- **291** c.p.c. (rinnovazione della notificazione nulla della citazione), fissando una nuova udienza di trattazione. Il giudice fissa altresì una nuova udienza qualora debba procedere con il tentativo di conciliazione.

La trattazione vera e propria

Accertato il regolare svolgimento delle attività connesse alla costituzione in giudizio, il **giudice può chiedere alle parti dei chiarimenti**, sulla base dei fatti allegati, **e può indicare delle questioni rilevabili d'ufficio** delle quali ritiene

opportuna la trattazione. Si tratta delle questioni **preliminari di merito** (ad esempio quelle relative alla prescrizione del diritto oggetto di lite) e di quelle **pregiudiziali di rito** (ad esempio quelle attinenti alla giurisdizione e alla competenza).

Nella stessa udienza, **l'attore** può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto, ovvero chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo qualora tale esigenza sia sorta dalle difese del convenuto. **Le parti**, inoltre, possono precisare o modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate. A tal fine **il giudice assegnerà**:

- un primo termine perentorio di **30 giorni** per il deposito di memorie limitate a precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte
- un secondo termine perentorio di **30 giorni** per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall'altra parte, per proporre eccezioni che sono conseguenza delle domande ed eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali
- un terzo termine perentorio di **20 giorni** per le sole indicazioni di prova contraria

Sempre in sede di udienza di trattazione, **il giudice potrà**:

- **fissare la comparizione delle parti**, in caso di una loro richiesta congiunta, al fine di interrogarle liberamente e di **provocarne la conciliazione**. Tale tentativo potrà essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione e, in caso di esito positivo, sarà redatto processo verbale della convenzione conclusa, che costituirà titolo esecutivo (art. 185 c.p.c.)
- **formulare una proposta di conciliazione alle parti**, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto (art. 185-bis c.p.c.)
- **disporre con ordinanza non impugnabile**, previo contraddittorio e dopo aver valutato la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, **il passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione**, ex art. 702-ter (art. 183-bis)

I provvedimenti del giudice istruttore

Nel corso dell'udienza di trattazione possono verificarsi le ipotesi contemplate dall'art. 187 c.p.c. In particolare:

- **se il giudice ritiene la causa matura per la decisione**, senza bisogno di assumere nuovi mezzi di prova, **rimette le parti davanti al collegio**
- **può decidere di risolvere separatamente le eventuali questioni preliminari** (qualora da esse dipenda la definizione del giudizio) **e/o pregiudiziali** riscontrate
- **se ritiene di procedere all'istruzione probatoria, procede all'ammissione delle prove**, fissando l'udienza di cui all'art. 184 c.p.c.

Il giudice **potrà, inoltre, pronunciare provvedimenti anticipatori di condanna**, che sopravvivono all'ipotesi di estinzione del processo, se non revocate e/o modificate. È il caso:

- dell'ordinanza di pagamento di somme non contestate (art. 186-bis)

- dell'ingiunzione di pagamento di una somma di denaro liquida ed esigibile o consegna di una quantità determinata di cose fungibili o di una cosa mobile, sulla base della prova scritta del diritto di credito avanzato (art. 186-ter)
- dell'ordinanza anticipatoria di condanna (art. 186-quater), pronunciata qualora il giudice ritenga raggiunta la prova

L'istruzione probatoria

L'istruzione probatoria è un'attività centrale nel processo civile, governato – tra gli altri – dal principio dispositivo e dell'onere della prova, già trattati nella lezione specifica sui principi del processo civili, alla quale si fa rinvio.

Ai sensi dell'art. 202 c.p.c., se ritiene di procedere all'assunzione dei mezzi di prova, il giudice istruttore **stabilisce con ordinanza il tempo, il modo e il luogo dell'assunzione.**

Organi competenti all'assunzione delle prove sono:

- il **giudice istruttore** (anche con l'ausilio di un consulente tecnico)
- il **giudice del luogo in cui la prova va assunta**, su delega dal giudice istruttore
- il **Collegio**

Per poter essere assunte, le prove devono essere **ammissibili e rilevanti.**

L'ammissibilità si riferisce al fatto che la prova in questione rientri tra quelle previste dalla legge ed è proposta con le forme e i modi prescritti, sempre che non vi siano situazioni che ne limitino l'assunzione. È rilevante, invece, la prova che risulti utile ai fini dell'accertamento dei fatti di causa.

Le prove possono essere distinte in:

- **prove costituite.** Si basano su un documento (atto pubblico, scrittura privata) idoneo a rappresentare un determinato fatto (rispetto a tale documento le parti potrebbero chiedere al giudice la verifica di scrittura privata, per accertarne l'autenticità; la querela di falso, al fine di ottenere l'accertamento della falsità dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata)
- **prove costituende.** Vengono formate attraverso l'assunzione del mezzo di prova (ad es.: confessione, giuramento, testimonianza)

La fase decisoria

Quando ritiene la causa matura per la decisione, il giudice istruttore **invita le parti a formulare le rispettive conclusioni.**

A norma dell'art. 190 c.p.c., le **comparse conclusionali** devono essere depositate entro il termine perentorio di **60 giorni** dalla rimessione della causa per la decisione (anche se il giudice potrebbe prevedere un termine più breve, non inferiore a 20 giorni) e le **memorie di replica** entro i **20 giorni** successivi.

Se è proposta istanza per la discussione orale della causa (entro il termine per il deposito delle memorie di replica), il Presidente del Tribunale fissa con decreto la data dell'udienza collegiale, che dovrà tenersi entro 60 giorni dalla richiesta. In tale udienza, il giudice istruttore fa la relazione orale della causa e le parti saranno ammesse alla discussione. La sentenza dovrà poi essere depositata nel termine di 60 giorni dall'udienza.

In mancanza di richiesta di discussione orale, entro il termine di 60 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica dovrà essere deliberata e depositata in cancelleria la sentenza.

Le sentenze di primo grado hanno **provvisoria esecutività tra le parti**. Tale provvisoria esecutività potrebbe essere sospesa dal giudice di secondo grado al ricorrere di gravi e fondati motivi.

A partire dal deposito della sentenza **decorrono 6 mesi entro i quali la stessa potrà essere impugnata**. Se invece la parte che ne abbia interesse procede alla **notifica della sentenza** alla controparte, il termine per impugnare la sentenza di primo grado non sarà più di 6 mesi, ma di **30 giorni** da tale notifica.

Conclusioni

Bene, siamo giunti alla fine di questa video lezione.

Ti ricordo che abbiamo approfondito il processo ordinario di cognizione.

In particolare, abbiamo trattato le fasi che lo compongono, ossia:

- La fase introduttiva o preparatoria
- La fase istruttoria

- La fase decisoria

Grazie per l'attenzione!